



COVID-19: LA PRIVACY TRA EMERGENZA SANITARIA E RAPPORTI PRIVATI

In questi giorni si sta assistendo ad una limitazione dei diritti e delle libertà: tra questi anche quello alla protezione dei dati personali, comunemente definito diritto alla privacy.

Nell'ambito pubblico, in relazione al diritto alla salute pubblica, il diritto alla privacy risulta ora fortemente limitato e nella fase di post-pandemia le norme di sicurezza e controllo potrebbero essere più stringenti, non escludendosi sistemi di geolocalizzazione per le persone positive (una volta individuate) o in arrivo da altri paesi o soluzioni di tracciatura degli spostamenti per circoscrivere ipotesi di nuovi focolai. Certamente, una maggior condivisione dei nostri dati, limitata, nel tempo, all'emergenza può fare la differenza per un governo della pandemia e un piano di riapertura delle attività economico-sociali. Tuttavia, diversa valutazione va compiuta nei **rapporti tra privati**.

I dati personali continuano ad essere un bene prezioso. Pertanto, anche oggi, che siamo indotti ad utilizzare nuove modalità di comunicazione per il tempo libero, molte ore trascorse sui *social network*, o per il lavoro, per lo *smart working*, teniamo sempre a mente alcuni principi base.

Leggete i documenti: Innanzitutto, quando si decide di scaricare un'applicazione, ad esempio di *videochat*, leggiamo con attenzione le condizioni generali di contratto e le informazioni sulle modalità di trattamento dei dati: anche se non possiamo modificarle, prendiamo conoscenza di quelli che sono i nostri diritti e delle caratteristiche del servizio offerto.

Stampate i documenti: E', inoltre, importante, scaricare o stampare una copia dei documenti firmati (è una firma anche un *click*) e di quelli relativi alle caratteristiche delle applicazioni: le società possono modificarli e non sempre si riescono a recuperare quelli originari. Qualora le condizioni generali di contratto abbiano previsto caratteristiche rivelatesi **non veritiere** sarà possibile, **se ciò ha determinato un danno, richiederne il risarcimento**: ma attenzione, l'onere della prova è in capo al richiedente. Un caso recente è quello che ha visto coinvolta la società Zoom. Zoom è una piattaforma di teleconferenza utilizzata soprattutto per la sua semplicità. Sulla pagina di descrizione delle caratteristiche di questa applicazione e nel documento relativo agli aspetti di sicurezza veniva affermata una protezione con crittografia *end-to-end* (la stessa, per esempio, usata da WhatsApp). Nel momento in cui è stato scoperto che la protezione era attraverso un protocollo crittografico diverso e di minore efficacia, la società ha provveduto a modificare i documenti informativi.

Esercitate i vostri diritti: Il regolamento per la protezione dei dati personali prevede alcuni diritti, tra i quali: diritto di accesso, diritto di rettificazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto all'oblio, diritto di opposizione alla profilazione. Sul sito del Garante Privacy è scaricabile un modello di semplice compilazione. Nei giorni scorsi è emerso come la società Zoom abbia provveduto a raccogliere dati personali, degli utenti che installavano o aprivano l'applicazione e a condividerli, a loro insaputa, sia con Facebook che con LinkedIn. Non si tratta di un aspetto di poco conto: i *social network* lucrano proprio attraverso la profilazione.



Chiedete il risarcimento dei danni: Inoltre, se si è subito un danno, ad esempio un pregiudizio alla reputazione, ma anche perdite finanziarie, o danni fisici, perdita di riservatezza di dati coperti da segreto, etc., si ha diritto di ottenere il risarcimento del danno rivolgendosi all'autorità giudiziaria.

Segnalate le violazioni al trattamento dei dati personali: Infine, in ogni caso, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda è stato compiuto in violazione del Regolamento sulla Protezione dei Dati Personali può proporre reclamo al Garante Privacy.

Un punto merita di essere sempre ricordato: posto che i dati personali nei rapporti tra privati hanno valore e l'interesse ad acquisirli è di molti, ognuno deve essere il garante a protezione dei propri dati.

Roma, 07.04.2020

IRCAF Centro Studi Aps